

misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2018, L 131, pag. 1), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 132, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall'altro lato, domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa di tali atti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. George Haswani è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 305 del 9.9.2019.

Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Forbo Financial Services / EUIPO — Windmüller (Canoleum)

(Causa T-3/20) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Canoleum – Marchio internazionale denominativo anteriore MARMOLEUM – Impedimento alla registrazione relativo – Deposito tardivo della memoria contenente i motivi del ricorso – Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Richiesta di restitutio in integrum – Malattia improvvisa dell'avvocato che rappresenta il ricorrente – Dovere di diligenza – Valore probatorio di una dichiarazione resa in forma solenne dall'avvocato»)

(2021/C 62/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Forbo Financial Services AG (Baar, Svizzera) (rappresentante: S. Fröhlich, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Windmüller GmbH (Augustdorf, Germania)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 ottobre 2019 (procedimento R 773/2019-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Forbo Financial Services e la Windmüller

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 ottobre 2019 (procedimento R 773/2019-2) è annullata.
- 2) L'EUIPO è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 77 del 9.3.2020.